



Venerdì 14/11/2025

Datori di lavoro settore marittimo e aviazione civile: novità dal 1° gennaio

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Messaggio n. 3368 del 10 novembre l'Inps informa che, dal 1° gennaio 2026, per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia.

Da gennaio, infatti, tali soggetti dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia:

- congedo di maternità ;
- congedo di paternità (alternativo e obbligatorio);
- congedo parentale;
- riposi giornalieri per allattamento;
- permessi legge 104/1992;
- congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave;
- donazione sangue e/o midollo osseo.

L'Istituto continuerà ad essere erogate in modalità diretta le seguenti prestazioni del settore marittimo:

- indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
- indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto;
- indennità per inabilità temporanea all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").

Le aziende dovranno richiedere il codice autorizzazione "2G" (se non già posseduto), anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIMENS.

Per i lavoratori marittimi, precisa l'Inps, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.

<https://www.inps.it>